PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Terni

Decreto n. 1/2026 Terni, 3 febbraio 2026

VARIAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

redatta ai sensi dell'art. 13, co. 2, della Circolare sulla organizzazione degli uffici di procura

Il Procuratore della Repubblica

1. letto il progetto organizzativo per il quadriennio 2026/2029, adottato con decreto n. 73/2025 in data 18 febbraio 2025, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 giugno 2025, ad eccezione della disposizione contenuta nella sezione **IV.R**;

letta la modifica al progetto organizzativo per il quadriennio 2026/2029, adottata con decreto prot. n. 4748/25 del 9 settembre 2025, con la quale, in conformità alla citata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, è stata soppressa la disposizione contenuta nella sezione **IV.R**;

rilevato che le disposizioni contenute nel citato progetto organizzativo sono entrate in vigore in data **1° gennaio 2026**;

rilevato che, rispetto al momento in cui si è proceduto alla elaborazione e redazione del progetto organizzativo per il quadriennio 2026/2029, sono sopravvenute: ***a)*** la nomina dello scrivente quale dirigente dell'ufficio, con immissione in servizio in data **15 gennaio 2026**; ***b)*** la copertura integrale della pianta organica del personale di magistratura, con conseguente assegnazione – a partire dal **1° gennaio 2026** - di **cinque magistrati al I gruppo** di lavoro (specializzato nella trattazione della materia relativa alla "violenza contro le donne e violenza domestica") e di **due magistrati al II gruppo** di lavoro (specializzato nelle materie del diritto penale dell'economia e dei delitti dei pubblici

ufficiali contro la pubblica amministrazione); ***c)*** nuove disposizioni normative (introdotte dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal **17 dicembre 2025**), che impongono innovazioni organizzative in tema di reati di c.d. "codice rosso";

ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza – determinata dalle citate sopravvenienze - di provvedere ad una variazione immediatamente esecutiva del progetto organizzativo per il quadriennio 2026/2029, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 13, co. 2, della Circolare sulla organizzazione degli uffici di procura;

2. considerato che, in relazione alla sopravvenienza **sub *b)***, si impone la modifica di uno dei criteri che presiedono all'assegnazione dei procedimenti di area specialistica ai magistrati componenti i gruppi di lavoro; più precisamente:

- riguardo alla materia specialistica del **I gruppo di lavoro**, il progetto organizzativo vigente include i reati di c.d. "codice rosso" tra gli affari urgenti, sicché il fascicolo viene assegnato definitivamente (e automaticamente) al magistrato designato per il turno degli affari urgenti ove lo stesso appartenga al I gruppo specializzato (v. pag. 43, paragrafo **d.1**); tale criterio di assegnazione resta invariato; nel caso in cui, invece, il magistrato designato per il turno degli affari urgenti appartenga al II gruppo di lavoro, si occuperà del fascicolo di c.d. "codice rosso" in via provvisoria, al solo fine di porre in essere gli atti urgenti di competenza del pubblico ministero di turno, rimettendolo, all'esito del compimento di tali atti, al procuratore della Repubblica per la riassegnazione in favore dei magistrati specializzati del I gruppo; tale riassegnazione avviene, secondo la regola che si intende variare, "*a rotazione al magistrato del gruppo titolare al momento di un minor numero di fascicoli nella materia specializzata; in caso di parità si procederà a rotazione a partire dal magistrato più anziano nel ruolo del gruppo sino al meno anziano*" (v. pag. 44, paragrafo **d.2**); tale criterio appare macchinoso, poiché ai fini della sua corretta applicazione è richiesta una continua ricognizione circa i flussi effettivi di ingresso per ogni singolo magistrato assegnato al gruppo specializzato, e quindi non appare compatibile con la disciplina acceleratoria imposta dal legislatore nella materia del c.d. "codice rosso";
- riguardo alla materia specialistica del **II gruppo di lavoro**, il progetto organizzativo vigente stabilisce che "*il fascicolo sarà assegnato al PM di turno che abbia provveduto ad attività di competenza del turno stesso, ove tale magistrato appartenga al gruppo specializzato*" (v. pag. 44, paragrafo **e.1**); tale criterio di assegnazione resta invariato; nel caso in cui, invece, il magistrato designato per il turno degli affari urgenti appartenga al I gruppo di lavoro, si occuperà del fascicolo specialistico riservato al II gruppo in via provvisoria, al solo fine di

porre in essere gli atti urgenti di competenza del pubblico ministero di turno, rimettendolo, all'esito del compimento di tali atti, al procuratore della Repubblica per la riassegnazione in favore dei magistrati specializzati del II gruppo; tale riassegnazione avviene, secondo la regola che si intende variare, "*a rotazione al magistrato del gruppo titolare al momento di un minor numero di fascicoli nella materia specializzata; in caso di parità si procederà a rotazione a partire dal magistrato più anziano nel ruolo del gruppo sino al meno anziano*" (v. pag. 44, paragrafo **e.2**); tale criterio appare macchinoso, poiché ai fini della sua corretta applicazione è richiesta una continua ricognizione circa i flussi effettivi di ingresso per ogni singolo magistrato assegnato al gruppo specializzato;

2.1. rilevato, in particolare, che nel corso dell'assemblea generale dei magistrati svolta il 26.1.2026 è stato approvato all'unanimità il seguente nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti di area specialistica, in quanto appare più funzionale al sollecito espletamento di tale attività da parte del procuratore della Repubblica:

- i procedimenti di area specialistica iscritti durante il turno degli affari urgenti da magistrati appartenenti all'area specialistica di riferimento restano assegnati al magistrato che ha provveduto all'iscrizione e al compimento degli atti urgenti (criterio confermato);
- i procedimenti di area specialistica iscritti durante il turno degli affari urgenti da magistrati non appartenenti all'area specialistica di riferimento sono trasmessi al procuratore della Repubblica non appena terminati gli adempimenti legati al turno esterno; il procuratore procede alla riassegnazione definitiva del procedimento ad un magistrato appartenente all'area specialistica di riferimento, seguendo il criterio (automatico) di rotazione a partire dal magistrato del gruppo più anziano nel ruolo sino ad arrivare al meno anziano; indi, si prosegue nella rotazione ultimato ogni giro (criterio modificato);

3. considerato che, in relazione alla sopravvenienza **sub *c*)**, appare doveroso anzitutto l'ampliamento urgente dell'area specialistica dei reati assegnati al **I gruppo**, in quanto l'art. 1 della citata legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto il **delitto autonomo di femminicidio** (art. 577 *bis* c.p.), che, per omogeneità di contenuti giuridici e criminologici, va ricondotto alla materia della "violenza contro le donne e violenza domestica"; di talché, i fatti sussumibili nella nuova fattispecie di reato, consumata o tentata, devono essere trattati con criterio di specializzazione da parte dei magistrati componenti il I gruppo di lavoro;

4. considerato, altresì, che il progetto organizzativo vigente non contempla un sistema di monitoraggio intraneo all'Ufficio volto ad assicurare la doverosa vigilanza da parte del procuratore della Repubblica sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p., secondo le quali quando si procede per taluno dei reati in esso elencati "*il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612 bis, quarto comma, del codice penale*";
rilevato che tale lacuna nelle disposizioni organizzative vigenti non permette al procuratore della Repubblica di conoscere tempestivamente le determinazioni adottate dal magistrato assegnatario del procedimento nei casi di cui all'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p., e, di conseguenza, di non potere neppure esercitare le attribuzioni derivantigli dall'art. 2, co. 2 *bis*, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che prevede la possibilità, con provvedimento motivato, di revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p.;
ritenuta, quindi, la necessità di colmare la predetta lacuna mediante l'introduzione di un sistema di monitoraggio che, pur lasciando integra la sfera di autonoma valutazione del caso concreto da parte del magistrato assegnatario del procedimento, consenta al procuratore della Repubblica di rimediare ad eventuali situazioni di inerzia ingiustificata, ossia di mancata determinazione in ordine agli adempimenti prescritti dall'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p.;

4.1. considerato, in particolare, che nel corso dell'assemblea generale dei magistrati svolta il 26.1.2026 è stato approvato all'unanimità un metodo di monitoraggio permanente che demanda alla segreteria del magistrato di turno degli affari urgenti di redigere, una volta terminato il periodo di turno, una scheda – da depositare immediatamente presso la segreteria del procuratore della Repubblica - contenente l'elenco dei procedimenti iscritti per i reati di c.d. "codice rosso", segnalando quelli nei quali siano stati osservati gli adempimenti prescritti dall'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p. e quelli in cui tali adempimenti non risultino espletati; in particolare, la scheda evidenzierà i seguenti dati: ***a***) il numero di iscrizione del procedimento; ***b***) la tipologia dei reati iscritti; ***c***) se siano stati adottati i provvedimenti prescritti dall'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p., indicando, in caso positivo, le determinazioni assunte (audizione eseguita personalmente dal pubblico ministero o tempestivamente delegata alla polizia giudiziaria, oppure se sia stato tempestivamente adottato il decreto motivato di non audizione

della persona offesa); ***d)*** se la persona offesa abbia chiesto di essere sentita dal pubblico ministero e le relative determinazioni assunte;

5. rilevato che, per le ragioni poste a base del presente provvedimento (ossia le esigenze di velocizzare la procedura di assegnazione dei procedimenti di area specialistica nonché di conformare l'assetto organizzativo alle novità introdotte dalla recente legge n. 181/2025, al fine di meglio assicurare il rispetto della disciplina di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), "***vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere***";

ritenuto, infine, che le disposizioni organizzative introdotte con il presente provvedimento sono state previamente discusse e approvate all'unanimità da tutti i magistrati dell'Ufficio nel corso dell'assemblea generale del 26.1.2026;

p.t.m.

dispone la modifica e l'integrazione del progetto organizzativo vigente come segue:

- i criteri che presiedono all'assegnazione dei procedimenti di area specialistica riportati nella sezione **III.A**, alla pagina **44**, paragrafi **d.2)** ed **e.2)**, sono sostituiti dal seguente:

 - i procedimenti di area specialistica iscritti durante il turno degli affari urgenti da magistrati non appartenenti all'area specialistica di riferimento sono trasmessi al procuratore della Repubblica non appena terminati gli adempimenti legati al turno esterno; il procuratore procede alla riassegnazione definitiva del procedimento ad un magistrato appartenente all'area specialistica di riferimento, seguendo il criterio (automatico) di rotazione a partire dal magistrato del gruppo più anziano nel ruolo sino ad arrivare al meno anziano; indi, si prosegue nella rotazione ultimato ogni giro;

- nei reati di area specialistica assegnati al I gruppo di lavoro (descritti nella sezione **II.D.1**, alle pagine **28** e **29**), è incluso il **delitto di femminicidio** di cui all'art. 577 *bis* c.p., nella forma consumata e tentata;

- è istituito un monitoraggio permanente dei procedimenti aventi ad oggetto i reati indicati nell'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p., finalizzato a conoscere le determinazioni del pubblico ministero in ordine alle audizioni prescritte; più precisamente, la segreteria del magistrato di turno degli affari urgenti, una volta terminato il periodo di turno, redige e deposita immediatamente presso la segreteria del procuratore della Repubblica, una scheda – che verrà distribuita con ordine di servizio a parte - contenente l'elenco dei procedimenti iscritti per i reati di c.d. "codice rosso" nonché la segnalazione di quelli nei quali siano stati osservati gli adempimenti prescritti dall'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p. e di quelli in cui tali adempimenti non risultino espletati; nella scheda verranno evidenziati i seguenti dati: ***a)*** il numero di iscrizione del procedimento; ***b)*** la tipologia dei reati iscritti; ***c)*** se siano stati adottati i

provvedimenti prescritti dall'art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p., indicando, in caso positivo, le determinazioni assunte (audizione eseguita personalmente dal pubblico ministero o tempestivamente delegata alla polizia giudiziaria, oppure se sia stato tempestivamente adottato il decreto motivato di non audizione della persona offesa); ***d)*** se la persona offesa abbia chiesto di essere sentita dal pubblico ministero e le relative determinazioni assunte.

Le disposizioni della presente variazione al progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 13, co. 3, della Circolare sulla organizzazione degli uffici di procura.

Il provvedimento è comunicato:

alla Signora Presidente del Tribunale;

al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati;

ai Signori Magistrati dell'Ufficio (che possono eventualmente formulare osservazioni entro i successivi sette giorni).

Decorso tale termine, il provvedimento di variazione verrà trasmesso al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, unitamente alle osservazioni eventualmente formulate, affinché esprima il proprio parere.

Il provvedimento di variazione è comunicato, altresì, al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per doverosa conoscenza, e alla Signora Dirigente amministrativo dell'Ufficio, per la predisposizione dell'ordine di servizio attuativo al personale di segreteria interessato.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio Laronga